



COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

Piano di classificazione acustica del territorio comunale

L.R. 10 maggio 1999, n. 21

L. 26 ottobre 1995, n. 447

COMUNE DI VEGGIANO Provincia di Padova
22 DIC. 2000
Prot. N° <i>8677</i> Cat. Cl. Fasc.

3 dicembre 2000



INTRODUZIONE

La Legge n. 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", all'art. 6, prevede l'obbligo della classificazione acustica del territorio comunale, che consiste nell'assegnazione a ciascuna porzione omogenea del territorio, di una delle sei classi individuate dal D.P.C.M. 01/03/1991, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione urbanistica del territorio stesso.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

La definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i livelli di attenzione, sia i limiti massimi di immissione, riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, sia i livelli di emissione, riferiti al rumore prodotto da ogni singola sorgente.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale potrebbero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico.

Il presente piano è stato redatto in conformità alla normativa vigente, in particolare secondo la seguente normativa:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.G.R.V. 21 settembre 1993, n. 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- L.R. 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";

CLASSI ACUSTICHE - LIMITI DI RUMORE – FASCE ESENZIONE

Definizione classi D.P.C.M. 1/3/91

Classe I *Aree particolarmente protette.*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

Classe II *Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III *Aree di tipo misto.*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV *Aree di intensa attività umana*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V *Aree prevalentemente industriali*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI *Aree esclusivamente industriali*

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti produttivi.

Definizione valori rumore delle classi

Emissione valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa - L 447/95 art. 2 comma 1 lett. e).

Immissione valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori - L 447/95 art. 2 comma 1 lett. f).; negli ambienti abitativi i valori limite di immissione sono di tipo differenziale - D.P.C.M. 14/11/1997 art.4.

Attenzione valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente - L 447/95 art. 2 comma 1 lett. g).

Qualità valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge - L 447/95 art. 2 comma 1 lett. h).

Tabella: limiti massimi del livello equivalente di pressione sonora (dBA) in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio secondo il DPCM 14/11/1997

Classe	Descrizione	Valore Emissione	Valore Immissione	Valore Qualità
I	<i>Aree particolarmente protette</i>	45-35	50-40	47-37
II	<i>Aree prevalentemente residenziale</i>	50-40	55-45	52-42
III	<i>Aree di tipo misto</i>	55-45	60-50	57-47
IV	<i>Aree di intensa attività umana</i>	60-50	65-55	62-52
V	<i>Aree prevalentemente industriali</i>	65-55	70-60	67-57
VI	<i>Aree esclusivamente industriali</i>	65-65	70-70	70-70

Definizione fasce di esenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie

Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona.

Per quello che riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza.

L'art. 11 della L. 447/95 prevede l'emanazione di specifici regolamenti per la disciplina dell'inquinamento acustico proveniente dal traffico stradale, ferroviario, marittimo e aereo. Detti regolamenti non ancora emanati dovrebbero prevedere delle fasce di pertinenza fiancheggianti le infrastrutture, di larghezza variabile in funzione dell'importanza e del rumore prodotto.